DISEGNO di LEGGE Art. 1 (Modifiche al DPR 26 aprile 1986 n. 131 recante norme sull'approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) 1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla Tabella «Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione», dopo il numero 11-ter è inserito il seguente: «11-quater: Convenzioni con precipuo e diretto fine istituzionale o contratti di ricerca stipulati esclusivamente in ambito didattico e scientifico; Convenzioni con precipuo e diretto fine istituzionale stipulate con altri enti pubblici (Regioni, Enti locali, altri Atenei italiani o stranieri) o con enti Privati (Associazioni, aziende)». Art. 2 (Modifiche al DPR del 26 ottobre 1972 n. 642 recante norme sulla disciplina dell'imposta di bollo) 1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), all'Allegato B - Tabella «Atti, documenti e registri esenti dalle imposte di bollo in modo assoluto», dopo il numero 27-quater è inserito il seguente: «27-quinquies: Convenzioni con precipuo e diretto fine istituzionale o contratti di ricerca stipulati esclusivamente in ambito didattico e scientifico; Convenzioni con precipuo e diretto fine istituzionale stipulate con altri enti pubblici (Regioni, Enti locali, altri Atenei italiani o stranieri) o con enti Privati (Associazioni, aziende)». Art. 3 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 recante norme sulla disoccupazione) 1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: da «1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:«1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2016»; b) dopo le parole: «anche a progetto» sono inserite le seguenti: «e ai titolari di assegni di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché e dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449». Art. 4 (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 2, 3 e 4. 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 5,5 punti percentuali"; b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento". c) al comma 918, le parole : "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18,5 per cento"; d) al comma 919, le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento". 3. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento". 4. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.